

COMUNE DI UTA

Città Metropolitana di Cagliari

REPERTORIO N. __/2021

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI: **CORSI D'ACQUA IN**

TERRITORIO COMUNALE DI UTA. BACINO IDROGRAFICO A

SUD DELL'ABITATO DI UTA- INTERVENTI PER LA

RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO DELLE

INFRASTRUTTURE RELATIVE AI CORSI D'ACQUA IN

TERRITORIO COMUNALE DI UTA. LOTTO 1 RIO COCCODI.

ID 759 - CUP: H23H19000230001. CIG: 89091818BC.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ____ del mese di _____, in Uta e nella

Sede Municipale sita Piazza S'Olivariu, avanti a me Dott.ssa Antonella

Marcello, Segretario Comunale, per legge autorizzato a rogare tutti i contratti

nei quali è parte il Comune, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali i

comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno

rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i Signori:

Da una parte l'Ing. Marcello Figus nato a Cagliari il 13 luglio 1976, Codice

Fiscale: FGSMCL76L13B354M, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici -

Tutela del Territorio del Comune di Uta, che interviene nel presente atto in

nome e per conto del Comune di Uta (avente C.F. 80009610926) ove

domicilia per ragioni d'ufficio e che rappresenta in forza dell'art. 109, comma

2, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto sindacale n. 4 del

01/02/2021 (di nomina di responsabile di servizio) di seguito nel presente atto

denominato semplicemente **Amministrazione aggiudicatrice;**

Dall'altra parte il Sig. _____ nato a _____ il

_____, e residente a _____ nella via

_____, cod. fisc. _____, il quale dichiara di

intervenire nel presente atto nella sua qualità di _____

dell'operatore economico Impresa _____ con sede in

_____ in via _____ n. ____, c.f./P.Iva _____, numero

REA: _____, impresa singola **oppure** mandataria del RTI con mandanti:

-

-

giusto atto costitutivo a rogito del Dott. _____, Notaio in

_____, stipulato in data _____ rep. _____, registrato a

_____ in data _____ n. _____ serie _____, e

pertanto in nome e per conto del RTI succitato e di seguito denominato

semplicemente anche **appaltatore**.

Detti componenti della cui identità personale, io Segretario Comunale sono

certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, al quale premettono quanto

segue:

con deliberazione della G.M. n. 153 del 31/12/2019, è stato approvato il

progetto definitivo-esecutivo dei lavori, redatto dal RTP: ETATEC STUDIO

PAOLETTI SRL (mandataria)- S.T.P. S.R.L (mandante) - STUDIOSILVA

S.R.L. (mandante)- GEOL. MARIO STRINNA (mandante) -SE'MATA

SOC.COOP (mandante), nell'importo di euro 11.900.000,00, di cui a base

d'asta euro 8.099.421,66 (euro 7.963.171,43 lavori a corpo e euro

136.250,23 lavori a misura) oltre euro 400.000,00 per oneri sulla sicurezza

non soggetti a ribasso;

che a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dell'art. 4 della OCDPC n. 558 del 15/11/2018,

sulla piattaforma elettronica del CAT Sardegna, come da verbale di gara in

data _____, approvato dal Responsabile dell'Area LL.PP. - Tutela del

Territorio con determinazione n. ____ del _____, è risultata

aggiudicataria l'Impresa _____ **oppure** l'RTI costituita da:

-

-

che ha ottenuto il punteggio più alto e offerto un ribasso del ____ per cento

(diconsi _____) sull'importo a base di gara;

che con determinazione n. ____ del _____ è stato approvato il quadro

economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione suddetta dove sono

indicate le economie da ribasso d'asta e le somme a disposizione;

che con determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. - Tutela del

Territorio n. ____ del _____, è stato preso atto della verifica positiva

dei requisiti di legge dichiarati in sede di gara da tutte le Imprese costituenti lo

RTI;

che tutte le Imprese costituenti l'RTI risultano iscritte nelle White list delle

Prefetture di pertinenza **oppure** che è stata acquisita per tutte le imprese

costituenti l'RTI l'informativa Antimafia;

che si è provveduto alla pubblicazione del numero delle imprese partecipanti

alla gara, con il nominativo dell'impresa vincitrice, e il sistema di aggiudicazione prescelto, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

che in data odierna è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il contratto di che trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – le premesse formano parte integrante del presente atto;

Articolo 2- Oggetto e ammontare del contratto

1 - L'Amministrazione Aggiudicatrice, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida all'Impresa oppure al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra l'impresa

-

-

l'appalto dei lavori di: CORSI D'ACQUA IN TERRITORIO COMUNALE DI UTA. BACINO IDROGRAFICO A SUD DELL'ABITATO DI UTA- INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVE AI CORSI D'ACQUA IN TERRITORIO COMUNALE DI UTA. LOTTO 1 RIO

COCCODI - ID 759 - CUP: H23H19000230001. CIG: 89091818BC;

2- L'Importo contrattuale, tenuto conto del ribasso del ____%

(_____) offerto in sede di gara d'appalto, ammonta ad euro

_____ (diconsi euro _____/___),

comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad

euro 400.000,00, oltre I.V.A. di legge, ed è da intendersi a corpo e a misura,

secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui

al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Le Imprese, come da dichiarazione presentata in sede di offerta e come

disciplinato nell'atto costitutivo del RTI, partecipano al Raggruppamento nelle

seguenti percentuali:

- categoria OG 8 classifica VI:

- _____: __%;

- _____: __%

Le Imprese partecipanti al Raggruppamento, ai sensi dell'art. 92, comma 2,

del D.P.R. n. 207/2010, eseguiranno la prestazione contrattuale nella

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento

sopra indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa

autorizzazione del Comune di Uta, che ne verifica la compatibilità con i

requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate.

3 – L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale di appalto;

L'appalto è stipulato a corpo e a misura;

Articolo 3 – Allegati al contratto

Sono parte integrante del contratto, se pur non materialmente allegati, i seguenti documenti che sottoscritti dalle parti sono conservati agli atti dell'ufficio tecnico:

A. 01. Relazione generale

A. 02.00 Studio di Fattibilità Ambientale

A. 03.00 Relazione Paesaggistica

A. 04.00 Cronoprogramma

A. 05.00 Schema di contratto

A. 06.00 Capitolato Speciale d'Appalto

A. 07.00 Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti

B. 01.01 Relazione idrologica

B. 01.02 Relazione idraulica

B. 02.00 Relazione sulle Interferenze e Risoluzioni

B. 03.00 Relazione Geologica, Idrogeologica e Sismica

B. 04.01 Relazione Geotecnica

B. 04.02 Relazione di verifica dell'argine

B. 05.00 Relazione Archeologica

B. 06.01 Relazione Tecnica sulle Strutture

B. 06.02 Calcoli esecutivi dei nuovi manufatti

B. 07.00 Relazione sulla Gestione delle materie

H. 01.00 Elenco Prezzi di riferimento

H. 02.00 Analisi dei Prezzi

H. 03.00	Computo Metrico Estimativo Lavori	
H. 04.00	Quadro economico	
S. 01.00	Piano di Sicurezza e di Coordinamento	
S. 02.00	Fascicolo dell'opera	
S. 03.00	Quadro d'Incidenza della Manodopera	
T.1 01. 00	Inquadramento generale - scale varie	
T.1 02. 01.A	Planimetrie rilievo topografico - parte 1	
T.1 02. 01.B	Planimetrie rilievo topografico - parte 2	
T.1 02. 02.A	Planimetrie stato di fatto - parte 1 - scala 1:1.000	
T.1 02. 02.B	Planimetrie stato di fatto - parte 2 - scala 1:1.000	
T.1 02. 03	Planimetria delle interferenze - scala 1:10.000	
T.2 01. 01.A	Planimetria di progetto - parte 1 - scala 1:1.000	
T.2 01. 01.B	Planimetria di progetto - parte 2 - scala 1:1.000	
T.3 01. 01	Sezioni stato di fatto e di progetto alveo fluviale - da ponte 1 a ponte 6 scala 1:100	
T.3 01. 02	Sezioni stato di fatto e di progetto alveo fluviale - da ponte 6 a ponte 11 scala 1:100	
T.3 02. 00	Particolari Costruttivi e fasi costruttive alveo fluviale - Scala 1:100/50	
T.4 01. 00	Sezioni stato attuale in corrispondenza dei ponticelli - scala 1:100	
T.4 02. 00	Sezioni di progetto in corrispondenza dei ponticelli - scala 1:100	
T.5 01. 00	Interventi di ricostruzione dell'argine - Planimetria, sezioni, particolari costruttivi	

regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 4 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai

sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. 31/2018.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza

maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, sia per le opere oggetto del contratto, sia per le opere preesistenti, sia per demolizioni e sgomberi;
- b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500'000,00 (euro cinquecentomila/00).

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'Appaltatore mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

Art. 5 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 6 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII, nonché all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal Comune di Uta, e del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore medesimo. I piani di sicurezza sopra indicati, visionati e già firmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso l'Area Lavori Pubblici e Tutela del Territorio e costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Art. 7 - Termine per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto, tenuto conto del ribasso temporale del 20% offerto in sede di gara, è stabilito in giorni ____ (_____) giorni naturali e consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai fini di eventuali sospensioni o proroghe, si applica quanto previsto dagli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato e dall'art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Della consegna dei lavori sarà steso apposito processo verbale che sarà controfirmato dall'Appaltatore. I lavori dovranno essere iniziati subito dopo la consegna e, in ogni caso, non più tardi di giorni 10 (dieci) dalla stessa data.

Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere adeguato, in contraddittorio con l'Appaltatore, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano modifiche di cui all'art. 1 del presente contratto e ulteriori modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di apposizione della marcatura temporale.

Art. 8 - Penali per ritardi

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella misura e con le modalità

previste dall'art. 18 del Capitolato.

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.

Tra le circostanze speciali rientrano quelle riportate nel Capitolato. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui agli artt. 16 e 17 del Capitolato. Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, in caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato secondo i seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando, sul risultato, la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato, diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione, costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima

sospensione. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le modalità previste nell'art. 22 e nell'art. 23 del Capitolato. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 11 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato, quelli imposti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 e dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

Art. 12 – Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo

1. è facoltà del Comune di Uta apportare modifiche al contratto durante il

periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Laddove il Comune di Uta richieda all'Appaltatore modifiche di cui al precedente art. 1 del presente contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà, laddove le ulteriori prestazioni trovino riscontro nelle voci dell'elenco prezzi unitari allegato al presente contratto, sulla base dei prezzi in essa contenuti. Laddove tali ulteriori prestazioni non trovino, invece, riscontro nell'elenco prezzi unitari succitato, i prezzi saranno desunti, come indicato nell'art. 42 del Capitolato, dal Prezzario dei Lavori pubblici della Sardegna vigente al momento dell'attivazione dell'opzione, applicando ai prezzi indicati nel Prezzario il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore di cui all'art. 1 del presente contratto. Ove, infine, tali prestazioni non trovassero riscontro nel Prezzario dei Lavori pubblici della Sardegna, si procederà secondo le ulteriori modalità previste dall'art. 42 del Capitolato.

3. Qualora il Comune di Uta, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e all'art. 8 del DM del MIT n. 49/2018, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 42 del Capitolato.

Art. 13 - Opzioni

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,

senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

Art. 14 -Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 15 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto

Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto diverse da quelle indicate dall'articolo 8, comma 2, del Capitolato dovranno avvenire secondo quanto indicato dall'Appaltatore, tramite casella di posta elettronica certificata (pec):

La pec del Comune di Uta è: comune.uta@legalmail.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 16 – Anticipazione corrispettivo contrattuale

1. Se richiesto, l'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Il Comune di Uta erogherà all'Appaltatore l'anticipazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

3. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti al Comune di Uta gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Uta e riportare la firma di un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.

5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune di Uta, che avverrà con le modalità di cui al comma 6.

6. L'anticipazione erogata dal Comune di Uta viene compensata sui pagamenti relativi ad ogni stato avanzamento lavori previsto dall'art. 39 del Capitolato e 16 del contratto nella misura del 50% dell'anticipazione medesima, fino alla concorrenza del relativo importo.

Art. 17 – Fatturazione e pagamenti

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ai sensi dell'art. 28 del Capitolato, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e le misure poste in essere per l'attuazione dei piani di sicurezza, contabilizzati ai sensi degli artt. 22, 23, 24 e 25 del Capitolato raggiungano, al netto del ribasso d'asta, un importo non inferiore a € 750.000,00 (settecentocinquatamila/00).

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza è operata una ritenuta dello 0,50% da

liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. All'avvenuto raggiungimento dell'importo di cui al comma 1, determinato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018:

- il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, emette, entro dieci giorni successivi, lo stato di avanzamento dei lavori;

- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve recare la dicitura: lavori a tutto il, con l'indicazione della data, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma del presente articolo.

5. La comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo 15, contestualmente all'emissione del certificato di pagamento stesso.

Le fatture dovranno essere emesse dai soggetti costituenti il Raggruppamento:
- dopo tale comunicazione, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione stessa, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 8;

- in ogni caso, solo dopo l'invio, da parte dell'Impresa capogruppo, della

comunicazione di cui al successivo comma 7.

Salvo i casi di pagamento diretto, prima della presentazione della fattura relativa a ciascun SAL successivo al primo, i soggetti costituenti il raggruppamento dovranno, presentare le fatture e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, i cui nominativi siano stati comunicati, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e le cui prestazioni siano ricomprese negli importi liquidati con il precedente SAL. In caso di inadempimento rispetto agli obblighi indicati nel precedente capoverso, il Comune di Uta, laddove venisse comunque emessa fattura, non procederà ad ulteriori pagamenti nei confronti dei soggetti costituenti il raggruppamento fino al momento dell'avvenuto adempimento oppure fino al momento in cui pervenga una richiesta di pagamento diretto da parte dei subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori.

Nel caso di contestazioni, da parte dell'Appaltatore, in merito alla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, si procederà con le modalità previste dal comma 1, lettera c), dell'art. 7 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.03.2018.

Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nei pagamenti rispetto al termine di cui al successivo comma 8 non potranno essere imputati al Comune di Uta e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 17 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni.

6. Al di fuori delle ipotesi previste dell'art. 105, comma 13, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di quanto indicato al precedente comma 5, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti dei soggetti costituenti il raggruppamento.

Nel caso di pagamento diretto, ai sensi di quanto indicato ai commi precedenti, le liquidazioni a favore di eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, avverranno, in ogni caso, entro i limiti del credito dell'Appaltatore: pertanto, il Comune di Uta non potrà provvedere alla totale liquidazione di tali pagamenti nel caso in cui il loro importo risulti superiore al credito del raggruppamento.

7. Le fatture elettroniche, intestate al "COMUNE DI UTA – Area LL.PP.- Tutela del Territorio, codice fiscale 80009610926, Codice Univoco Ufficio (CUU) 6U1TB6, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: codice unico di progetto **CUP: H23H19000230001. CIG: 89091818BC** e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse al Comune di Uta per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima

della trasmissione al Comune di Uta delle fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, l'Impresa capogruppo è tenuta a comunicare al Comune di Uta, secondo la modalità indicata al precedente articolo 15, di essere a conoscenza ed autorizzare l'emissione delle fatture da parte delle imprese mandanti, relativamente alle prestazioni di rispettiva competenza, con espressa indicazione delle prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento e del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell'Impresa capogruppo in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture; qualora il Comune di Uta non riceva, prima della data di ricevimento della fattura, detta comunicazione che autorizza la fatturazione di ciascuna mandante, rifiuterà la fattura trasmessa dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.

8. I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di presentazione della fattura. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dal Comune di Uta nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 7, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno rifiutate.

In ogni caso in cui l'Appaltatore non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 5, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma

non potrà essere imputabile al Comune di Uta e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 18 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

9. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa delle Imprese costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori.

10. Si applicano i commi 5, 5-bis e 6 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con riferimento all'intervento sostitutivo del Comune di Uta in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore, del subappaltatore e dei cottimisti.

11. Il Comune di Uta prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

11 bis. In tutti i casi di pagamento diretto il Comune di Uta, prima di liquidare le somme dovute, procederà alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale nonché alle ulteriori eventuali verifiche richieste dalla normativa vigente, nei confronti dei destinatari del pagamento.

12. L'Appaltatore:

a) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136;

b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ad utilizzare, nei confronti di tutti i soggetti che operino nell'ambito del contratto, lo strumento della fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017;

c) si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Uta ed alla Prefettura di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

Per l'Impresa _____: _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in Via _____, codice fiscale _____;

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche:

Per l'Impresa _____: _____ - IBAN: _____;

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Uta eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Impresa capogruppo.

Art. 18 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo rispetto ai termini stabiliti nel presente contratto, per causa imputabile al Comune di Uta, spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

2. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

Art. 19 – Subappalto – subcontracto – cessione del contratto

1. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'Appaltatore, a tal fine, prima dell'affidamento in subappalto, dovrà presentare richiesta scritta al Comune di Uta specificando le attività che intende subappaltare nell'ambito di quanto indicato in sede di offerta, l'impresa subappaltatrice e produrre quanto previsto nel suddetto art. 105.

Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria. Laddove sorga la necessità di un'integrazione, la Stazione appaltante richiederà all'Appaltatore di produrre la documentazione mancante ed in tal caso il termine di cui al comma 18 dell'art. 105 inizierà a decorrere dal momento del deposito di tutta la documentazione richiesta.

Il Comune di Uta, a sua volta, autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

2. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a comunicare al Comune di Uta il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate al Comune di Uta eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Comune di Uta dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervengano modifiche di cui all'art. 1 del presente contratto e ulteriori modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'Appaltatore potrà richiedere l'eventuale subappalto delle lavorazioni oggetto delle modifiche, nei limiti previsti dagli atti di gara e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 20 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Il Comune di Uta si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In questo caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al solo pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo (calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzo che è servito di base al Contratto, tenuto conto del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite) dell'importo delle prestazioni non eseguite.

La Committente può utilizzare i materiali esistenti nel luogo in cui si svolge l'attività, ove li ritenga utilizzabili, pagandone il valore al Contraente.

Il recesso si verifica decorsi venti giorni dal momento in cui perviene al

domicilio del Contraente la lettera raccomandata con la quale la Committente esprime la propria volontà di recedere dal Contratto.

È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva inoltre la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nelle seguenti ipotesi:

- qualora la ditta appaltatrice non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;

- in caso di violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Uta approvato con Deliberazione della G.C. n. 35 del 31/03/2021, pubblicato nel sito del Comune, sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, link: <http://www.comune.uta.ca.it/uta/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/147>, che l'appaltatore dichiara di conoscere;

- in caso di violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Uta approvato con deliberazione della G.C. n. 125 del 31.12.2013, pubblicato nel sito del Comune, sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, link: <http://www.comune.uta.ca.it/uta/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/171> che il soggetto appaltatore dichiara di conoscere;

- in caso di violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con deliberazione della G.C. n. 51 del 10.08.2015, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio lavori pubblici.

Art. 21 – Collaudo in corso d'opera e certificato di collaudo

I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto sia di collaudo in corso d'opera sia di collaudo finale. Il collaudo in corso d'opera sarà effettuato ai sensi dell'art. 221 del D.P.R. n. 207/2010 e, più in generale, secondo quanto previsto dal Titolo X del medesimo D.P.R. Il collaudo finale deve essere emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune di Uta; il silenzio del Comune di Uta protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune di Uta prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Successivamente all'emissione del certificato, l'opera sarà presa in consegna dal Comune di

Uta. Resta nella facoltà del Comune di Uta richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 22 – Conto finale

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato e alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14 del DM 49/2018.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27 del Capitolato, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 30 del Capitolato, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti

apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
- b) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da Appaltatore di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al DM 31/2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 23 – Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, c. 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e

che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 34 del Capitolato. L'Impresa dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere dal cessionario gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice unico di progetto (CUP): **H23H19000230001** e del seguente codice CIG: **89091818BC**. Il Comune di Uta provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale di competenza della società capogruppo al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Comune di Uta e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 15.

Articolo 24 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Uta, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 25 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applica integralmente il

Capitolato speciale d'appalto e il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto.

Articolo 26 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione, ha natura di transazione.

3. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal presente articolo, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro di Cagliari. Il ricorso alla Camera Arbitrale è valutato dai contraenti qualora ci sia il mutuo consenso. In caso di discordanza si ricorre al Giudice Ordinario. La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venir meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

Art. 27 - Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

Art. 28 - Trattamento dei dati personali

L'Ente Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 23.05.2018, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 29 - Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione Comunale rende noto di aver nominato il Responsabile unico del procedimento e il Direttore dei lavori, con le rispettive funzioni e competenze, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano in ottemperanza delle norme per ciascuno previste nell'ordinamento, ed in particolare, nel Decreto n.145/2000, nel D.Lgs . n. 50/2016 e D.P.R. n.207/2010 per gli articoli in vigore, nonché secondo le regole di buona fede e correttezza.

Art. 30 - Collegio Consultivo Tecnico

Ai sensi dell'art. 6 della L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021 prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, sarà costituito il Collegio consultivo tecnico, con i compiti previsti dall'articolo 5 della stessa legge e con funzioni di assistenza per la rapida

risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Art. 31 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e negli allegati le parti rinviano alle leggi vigenti in materia.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, imposte, tasse e diritti sono a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo sarà assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007.

Il Responsabile dell'Area lavori pubblici del Comune di Uta attesta di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Uta.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero trentaquattro pagine complete e quante righe sin qui a video. Dell'atto stesso ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono e firmano in mia presenza, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io segretario rogante, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma.

Dopo di che l'atto è da me sottoscritto, dopo le parti e in loro presenza, con
firma digitale.